

**COMUNE DI ROSOLINI**  
**Libero Consorzio Di Siracusa**  
**Collegio dei Revisori dei Conti**  
**Verbale n. 53 del 23/12/2023**

**Al Sig. Sindaco**  
**Al Presidente del Consiglio**  
**Al Responsabile del Settore Finanziario**  
**All'Ufficio Protocollo**  
**protocollo@pec.comune.rosolini.sr.it**  
**Ufficio Segreteria**  
**segreteria@pec.comune.rosolini.sr.it**

**Oggetto: Parere dell'Organo di Revisione sulla proposta di "IPOTESI DI BILANCIO STABILMENTE RIEQUILIBRATO 2019/2023 E DOCUMENTI ALLEGATI".**

L'anno 2023, nei giorni 22 e 23 dicembre, in modalità web, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente, giusta nomina di cui alla Deliberazione Consiliare n. 15 del 26 maggio 2022, immediatamente esecutiva.

Sono presenti:

- il Revisore Fabrizio Immormino – qualifica Presidente;
- il Revisore Eleonora Napolitano – qualifica Componente;
- il Revisore Salvatore Maira – qualifica Componente.

***Premesso che:***

- il Collegio con verbale n. 37/2023 del 22 settembre 2023, *che in questa sede si intende integralmente richiamato nei contenuti*, aveva espresso *parere non favorevole* all'Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato relativo agli anni 2019/2023" sottoposta, per una serie di errori e di criticità emerse nel corso dell'analisi; si era reso, comunque, disponibile a riconsiderare il proprio parere al ricevimento di tutta la documentazione richiesta nonché all'esito dei chiarimenti richiesti;
- l'Ente, a seguito del parere non favorevole del Collegio, inviava richiesta di parere alla Direzione Centrale per la Finanza Locale Ufficio I presso il Ministero degli Interni, al fine di ottenere un'indicazione generale in ordine alla contabilizzazione delle poste contestate dal Collegio, ossia in relazione alla mancata copertura nell'ipotesi di bilancio stabilmente

riequilibrato del debito di € 4.736.977,83 relativo all'anticipazione di tesoreria al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi, nonché alla mancata copertura nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato al fondo pluriennale vincolato di parte corrente di € 200.213,61 e di parte capitale di € 35.691,38 proveniente dal rendiconto dell'anno precedente l'ipotesi;

- con nota prot. n. 183672 del 04/12/2023, la Direzione Centrale per la Finanza Locale Ufficio I presso il Ministero degli Interni, forniva riscontro alla richiesta di chiarimento avanzata dall'Ente;
- con nota prot. n. 0033955 del 19/12/2023, trasmessa al Collegio a mezzo pec in pari data, il Comune di Rosolini predisponendo emendamento tecnico al fine di rettificare la determina n. 565 del 07/12/2020 relativa alla determinazione del fondo di cassa al 31/12/2018, per effetto delle operazioni di cassa a valere sulla gestione dei residui nel periodo 01/01/2019 – 29/01/2020 e riconoscimento delle somme da trasferire all'OSL per i residui incassati;
- all'interno del medesimo emendamento l'Ente, ritenendo di aver bene operato in ordine alla contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria e del FPV, al fine di acquisire il nuovo parere sull'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato per il periodo 2019/2023 nonché il prescritto parere sull'emendamento tecnico, trasmetteva, altresì, la documentazione richiesta ad integrazione del parere espresso con verbale 37 del 22/09/2023.

### ***Tutto ciò premesso***

Il collegio prende atto della documentazione acquisita con pec del 19/12/2023 e rappresenta quanto segue.

L'interpretazione fornita dall'Ente in relazione alla nota ministeriale appare in contrasto con la disciplina sul trattamento delle "poste" sopra richiamate da risanare. Ed invero, lo stesso Ministero, in relazione al primo punto, ossia in relazione alla mancata copertura nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del debito di € 4.736.977,83 relativo all'anticipazione di tesoreria al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi, conferma quanto sostenuto dal Collegio, ossia che l'anticipazione di tesoreria è sottratta alla gestione dell'OSL e rimane a carico dell'Ente che è tenuto a ripianarla nell'ipotesi. L'affermazione riportata nel parere ministeriale, ossia che "l'ente abbia operato correttamente" attiene alla semplice contabilizzazione con relativa regolarizzazione nel primo esercizio dell'ipotesi, ma non sana la mancata copertura

dell'anticipazione; tanto è vero che alla data della presente (ultimo anno dell'ipotesi) l'Ente si trova ancora con una **significativa anticipazione di tesoreria non sanata!!!!**

In relazioe poi alla seconda criticità, corre l'obbligo di dissentire dal parere Ministeriale.

A tal proposito, a riprova del corretto operato del Collegio, si suggerisce di prendere visione dell'articolo pubblicato in data 22/12/2023 (**cfr. allegato**) sulla rivista "Enti Locali & Edilizia – Norme e tributi plus" a cura del professore ordinario di Economia aziendale dell'Università G. d'Annunzio di Chieti-Pescara, nonché Presidente del Comitato scientifico ANCREL.

L'articolo mette in evidenza come ".... *Il parere sul bilancio stabilmente riequilibrato messo a disposizione dall'ANCREL ha consentito all'organo di revisione di chiarire la corretta contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria e del FPV (Fondo Pluriennale Vincolato) all'interno del bilancio stabilmente riequilibrato. La diversità di impostazione rispetto a quanto ritenuto dal responsabile finanziario dell'ente locale ha fatto sì che nel quesito richiamato erroneamente venisse messa in dubbio anche la validità del documento ANCREL.*

*Nella sua risposta l'ufficio di consulenza del ministero ha ribadito che l'anticipazione di tesoreria ex-articolo 222 del Tuel, risultante al 31.12 dell'esercizio precedente (anno X) a quello del primo anno (X+1) del bilancio stabilmente riequilibrato, è contabilizzata attraverso un residuo passivo che però non rientra nella gestione dell'OSL. Ne consegue che l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato deve contenere il capitolo di spesa (missione 60, Programma 01, Titolo 5, Macroaggregato 01, codice piano dei conti aggregato U 05.01.01.01.001) su cui impegnare il rinnovo dell'anticipazione di tesoreria. In questo modo si chiude il residuo passivo iniziale e si accende un nuovo debito di pari importo a carico del bilancio stabilmente riequilibrato e non un disavanzo di amministrazione da ripianare come ipotizzato nel quesito del comune siciliano.*

*Per quanto concerne il FPV occorre premettere che, a seguito dell'ammissione alla procedura del dissesto finanziario, la gestione contabile dell'ente locale subisce una netta cesura tra le posizioni dell'esercizio (X+1) della prima ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e quello (X) immediatamente precedente. Infatti, l'OSL, essendo competente sulla gestione della procedura di dissesto finanziario, prende in carico il fondo cassa e i residui attivi e passivi al 31.12.X e li sottrae, con l'eccezione dei residui attivi vincolati e dei residui passivi relativi a indebitamento, alla riapertura dei conti dell'esercizio X+1 di competenza dell'ente locale senza determinare alcun disavanzo di amministrazione in sede di bilancio di previsione. Ne consegue che la doppia ipotesi di contabilizzazione del FPV nel bilancio stabilmente riequilibrato (con o senza disavanzo di amministrazione), considerata come possibile nel quesito su richiamato e su cui l'Ufficio di consulenza non ha fornito un chiarimento netto, per chi scrive invece non può che essere registrata in un solo modo. Però, prima di descrivere la contabilizzazione del FPV nella prima ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato si ritiene opportuno richiamare cosa rappresenta un fondo in contabilità.*

*Il fondo è un valore che individua una grandezza statica in un dato momento della vita aziendale. Attraverso il fondo si traghettano valori finanziari e patrimoniali da un esercizio X al successivo X+1 facendone conseguire che un fondo finale deve sempre coincidere con il relativo fondo iniziale dell'esercizio successivo. Diversa è invece la gestione contabile in contabilità finanziaria e in contabilità economico-patrimoniale.*

*In contabilità finanziaria potenziata sono presenti due fondi che collegano il conto di bilancio dell'esercizio X al bilancio di previsione del periodo X+1/X+3: il risultato di amministrazione e il*

*FPV. La rettifica di questi fondi a seguito dell'avvio della procedura straordinaria di liquidazione, in contabilità finanziaria opera attraverso il riaccertamento dei residui attivi e passivi interessati, in contabilità economico-patrimoniale tramite l'istituto della sopravvenienza attiva e passiva.*

*Pertanto, se nella determinazione della massa attiva per la gestione del dissesto finanziario da parte dell'OSL vengono acquisiti i residui attivi privi di vincolo di destinazione e/o le relative entrate rimosse presenti nel fondo di cassa, nella prima ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (X+1/X+3) il finanziamento degli impegni oggetto di reimputazione dagli esercizi precedenti non può essere trovata nel FPV. Infatti, questo risulta inferiore a quello necessario per dare copertura a tutti gli impegni reimputati determinando la necessità di ricorrere a entrate di competenza del nuovo esercizio. Dunque, non va iscritto nel bilancio stabilmente riequilibrato il FPV di importo pari a quello dell'esercizio precedente, come proposto dal comune istante, procedendo poi a rettificarne il valore attraverso l'iscrizione di un disavanzo di amministrazione per la quota di FPV assunta nella massa attiva di competenza dell'Osl.*

### ***Tutto ciò premesso e richiamato***

il Collegio non può che confermare il proprio **PARERE NON FAVOREVOLE** in ordine all'attuale Ipotesi di Bilancio stabilmente riequilibrato relativo agli anni 2019/2023, ancorchè emendato, per il mancato raggiungimento dell'equilibrio generale tra le previsioni di entrata e di uscita.

I sottoscritti danno atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni apposte.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott. Fabrizio Immormino (Presidente) (\*)

Dott.ssa Eleonora Napolitano (componente) (\*)

Dott. Salvatore Maira (Componente) (\*)

(\*) documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa